



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**MAZZI GIUSEPPE**, Presidente  
**DI GIOACCHINO ROSANNA**, Relatore  
**BUCCARO ALFREDO**, Giudice

in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA ex art. 47 ter**

- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 2857/2025 depositato il 23/05/2025

**proposto da**

Ricorrente\_2 - CF\_Ricorrente\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Comune di Roma

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

Resistente\_1 Spa - P.I.

**elettivamente domiciliato presso** Resistente\_1 Spa

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 13361/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 39 e pubblicata il 31/10/2024

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230005908 IMPOSTA DI SOGGIORNO

**a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 2480/2025 depositato il 24/09/2025**

**Richieste delle parti:**

Il Funzionario del Comune di Roma si riporta agli atti depositati.

**Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.**

**MOTIVAZIONI**

Il Sig. Ricorrente\_2 , impugna, chiedendone la riforma, la sentenza n. 13361 del 17.10.2024 depositata il 31.10.2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Roma sez. 39 che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n.53230005908 per € 1.144,50 oltre sanzioni ed interessi relativo all'imposta di soggiorno anno 2022.

La Corte rigettava il ricorso ritenendo l'avviso di accertamento sufficientemente motivato ed infondata l'eccezione di non debenza dell'imposta e delle sanzioni applicate.

Con atto di appello il Sig. Ricorrente\_2 contesta la sentenza, ritenuta viziata in fatto ed in diritto ed erroneamente motivata. Insiste sulla carenza di motivazione dell'avviso impugnato, scarno di riferimenti che non hanno permesso al ricorrente di formulare una difesa completa. Ribadisce l'erroneità della sentenza che ha ritenuto non destituita di fondamento la dedotta debenza della tassa di soggiorno avendo, al contrario, correttamente corrisposto la tassa per il numero di prenotazioni ricevute e dichiarate, restando a carico della piattaforma "Società\_1" il versamento del contributo per le prenotazioni effettuate sul sito. Eccepisce infine l'illegittimità della condanna alle spese in favore di PA assistita in giudizio da funzionario.

Conclusivamente il signor Ricorrente\_2 chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Vinte le spese da distrarre in favore del difensore art.93 cpc.

Si costituisce nel grado Roma Capitale rilevando, in primis, l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva ed estromissione alla lite nei confronti di Resistente\_1 spa. Controdeduce e

contrasta quanto dedotto da controparte relativamente alle doglianze di merito sollevate dal contribuente. Conclude in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso e comunque per il rigetto dell'appello con condanna alle spese.

In data 1.9.2025 il contribuente presenta memoria nella quale illustra i motivi che rendono necessaria la sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermando la richiesta di accoglimento dell'appello.

La causa è stata trattenuta in decisione in forma semplificata.

## DIRITTO

a) In via del tutto preliminare, deve questo Collegio esaminare l'istanza dell'appellante di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, antecedentemente alla discussione nel merito.

Va subito detto che la stessa non può essere accolta, attesa la carenza di elementi che specifichino le ragioni di fatto e gli elementi di diritto a sostegno della necessità di tutelare la parte dal grave ed irreparabile danno (*periculum in mora*), nonché una prognosi favorevole dell'esito dell'impugnativa (*fumus boni iuris*).

A fronte di tale richiesta e dell'assenso espresso, a seguito di apposita domanda del Presidente del Collegio in merito alla possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, così come anche anticipato nell'avviso di trattazione comunicato dalla segreteria alle parti, il Collegio precisa di essersi così determinato in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, avendo ravvisato in fattispecie gli estremi per potervi procedere.

Tale possibilità è stata prevista dalla novella normativa di cui all'art. 47-ter del d. lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1 del d. lgs. 220/2023, secondo cui: “..... 3. *Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.*

*La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme”.*

Tale disposizione risulta applicabile anche al giudizio di appello ai sensi dell'art. 61 d. lgs. 546/1992, secondo cui “*nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione*”.

b) ciò premesso il Collegio, nel merito, ritiene che l'appello proposto dal contribuente sia fondato e sussistano pertanto i presupposti per l'emissione di sentenza in forma semplificata.

In via preliminare non trova fondamento l'eccezione riferita alla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento emesso per infedele dichiarazione imposta di soggiorno anno 2022

Questa Corte ritiene, che il principio espresso da costante giurisprudenza, secondo il quale “l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ogni qualvolta, l'amministrazione abbia posto il contribuente in condizione di conoscere la pretesa tributaria, e di poterne quindi contestare il contenuto”, trovi piena applicazione al caso in esame. Come prova, ove ce ne fosse bisogno, l'ampia argomentazione a difesa svolta nel ricorso introduttivo che denota, indiscutibilmente, la piena conoscenza delle ragioni alla base della pretesa del Comune.

Sempre nel merito vanno invece condivise le argomentazioni svolte a sostegno della illegittimità della richiesta di pagamento dell'imposta di soggiorno.

Dirimente è la dichiarazione resa dall'Ente a pag. 10 delle controdeduzioni all'appello” *Nel caso di specie, a fronte di 207 pernotti dichiarati nel sistema Gecos, risultano 534 pernotti dichiarati alla Questura, tramite l'applicativo Alloggiati Web. Solo successivamente è emerso che tali pernotti sono stati intermediati dalla piattaforma Società\_1. Sebbene la società di intermediazione abbia regolarmente provveduto al versamento del relativo Contributo di soggiorno, il ricorrente non ha adempiuto all'obbligo di comunicare tali pernottamenti nel sistema Gecos rendendo di fatto impossibile la corretta comparazione tra le due banche dati.*

*L'Amministrazione si dichiara disponibile a rettificare l'atto di accertamento, deducendo dal computo dei pernotti accertati tutti quelli intermediati da Società\_1. Resta tuttavia confermata l'irrogazione della sanzione, applicata nella misura minima edittale, per l'omessa comunicazione dei pernottamenti “esclusi intermediati da Società\_1”.*

Pare evidente che nel caso in esame non vi sia stata alcuna omissione del pagamento dell'imposta di soggiorno, con la diretta conseguenza che nessuna violazione è ascrivibile, per tali ragioni, al contribuente che ha correttamente pagato l'imposta di soggiorno dei 207 pernottamenti dichiarati nel sistema Gecos/dichiarazione annuale.

Illegittima appare, pertanto la “sanzione dell’80% per infedele dichiarazione con evasione del tributo” di € 915,60 riportata a pag. 3 dell’avviso di accertamento impugnato, stante l’assenza di importi dovuti.

Tuttavia la mancata comunicazione in Gecos/Dichiarazione annuale dei pernotti intermediati da Società\_1, che, come evidente, ha indotto in errore l’Ente non consentendo il corretto incrocio delle due banche dati Gecos/questura configura comunque una irregolarità formale per omessa comunicazione dei dati con applicazione della sanzione al minimo edittale di € 50,00.

Per le ragioni sopra esposte l’appello va accolto in ragione di quanto sopra esposto.

Assorbito ogni altro motivo di censura.

Le spese possono ritenersi ragionevolmente compensabili trattandosi di un difetto di adempimenti formali.

**P.Q.M.**

La Corte di Giustizia di Secondo Grado del Lazio accoglie l’appello. Spese compensate.

Il Giudice rel. Est.

Il Presidente